

Il 24 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 81 del 15/06/2015 in attuazione della delega data al governo con la legge 183/2014.

Questo decreto si occupa di disciplinare organicamente le forme di contratto di lavoro vigenti. In questa circolare incominciamo con il dare le prime notizie sui contratti a progetto e sulle associazioni in partecipazione.

### Contratti Co. Co. Pro.

Con decorrenza 25/06/2015 non si possono più stipulare nuovi contratti a progetto, essendo stati abrogati gli articoli di legge che li prevedevano. I contratti a progetto in essere a tale data e con scadenza successiva restano in vigore fino alla naturale e prevista conclusione.

Vengono inoltre delineati, a partire dal 1° gennaio 2016, i principi che contribuiscono a definire un rapporto di lavoro subordinato. In conseguenza di ciò, la maggior parte dei contratti a progetto in essere dovrebbe essere trasformata in contratti di lavoro subordinato; quindi bisognerà fare un'analisi caso per caso per verificarne la genuinità.

La norma in esame prevede inoltre che l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di precedenti collaboratori (sia a progetto che a partita iva) a partire dal 1° gennaio 2016, in particolari situazioni, determinerà l'impossibilità degli organi ispettivi di richiedere eventuali contributi e sanzioni per l'errata qualificazione del rapporto di lavoro.

### Associazioni in partecipazione

A partire dal 25/06/2015 non è più ammessa la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione con persone fisiche con apporto di solo lavoro. I contratti in essere scadranno alla data prevista.



Elaborato da Studio Sarica e Associati

[www.consulentedellavorotorino.it](http://www.consulentedellavorotorino.it)